

AGGIORNAMENTO LEGISLATIVO

(Giugno 2010)

AMBIENTE

Parole chiave	<i>REACH</i>
Riferimento	GUUE 133 del 31.05.10
Estremi	COMMISSIONE EUROPEA- REGOLAMENTO (UE) N. 453/2010
Titolo	REGOLAMENTO (UE) del 20 maggio 2010 recante modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)
Contenuti	<p>Con la pubblicazione sulla GUUE del 31 maggio 2010 del regolamento 453/2010/UE, sono diventate ufficiali le nuove modifiche agli allegati del regolamento "Reach" sull'immissione nel mercato delle sostanze chimiche. Il documento sancisce che a decorrere dal 1 dicembre 2010 l'allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006 è sostituito dall'allegato I del presente regolamento e che a decorrere dal 1 giugno 2015 l'allegato II del precedente 1907/2006 è sostituito dall'allegato II del presente regolamento.</p> <p>La stessa Commissione europea ha inoltre stabilito l'entità delle tariffe che fabbricanti, importatori e utilizzatori di sostanze e miscele pericolose devono pagare all'Agenzia comunitaria di controllo (regolamento 440/2010/UE).</p> <p>L'entrata in vigore decorre dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.</p>
Link	http://www.eur-lex.europa.eu

Parole chiave	<i>Emissioni, gas serra</i>
Riferimento	GUUE 155 del 22.06.10
Estremi	COMMISSIONE EUROPEA - DECISIONE 2010/345/UE
Titolo	DECISIONE dell'8 giugno 2010 recante modifica della decisione 2007/589/CE per quanto riguarda l'inclusione delle linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra derivanti dalla cattura, dal trasporto e dallo stoccaggio geologico del biossido di carbonio
Contenuti	La Commissione ritiene opportuno adottare linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra derivanti dalle attività di cattura, trasporto e stoccaggio geologico della CO ₂ allo scopo di includere tali attività nel sistema comunitario a partire dal 2013 ed, eventualmente, su base

	<p>unilaterale anteriormente al 2013.</p> <p>Le linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra provenienti dalle attività elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE, e dalle attività incluse ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 1, della direttiva medesima, sono contenute negli allegati da I a XIV e da XVI a XVIII della presente decisione. Le linee guida per il monitoraggio e la comunicazione dei dati sulle tonnellate-chilometro per le attività di trasporto aereo per le domande presentate a titolo dell'articolo 3 sexies o 3 septies della direttiva 2003/87/CE sono contenute nell'allegato XV.</p>
Link	http://www.eur-lex.europa.eu

Parole chiave	<i>Carbonio</i>
Riferimento	GUUE 151 del 17.6.10
Estremi	COMMISSIONE EUROPEA - DECISIONE 2010/335/UE
Titolo	DECISIONE del 10 giugno 2010 relativa alle linee direttrici per il calcolo degli stock di carbonio nel suolo ai fini dell'allegato V della direttiva 2009/28/CE
Contenuti	<p>Le linee direttrici riportate nell'Allegato 1 della suddetta Decisione UE stabiliscono le regole per il calcolo degli stock di carbonio nel terreno, sia per la destinazione di riferimento del terreno (CS R , secondo la definizione di cui al punto 7 dell'allegato V alla direttiva 2009/28/CE) che per la destinazione reale del terreno (CS A , secondo la definizione di cui al punto 7 dell'allegato V alla direttiva 2009/28/CE).</p> <p>Al punto 2 figurano le regole per determinare in modo coerente gli stock di carbonio nel suolo.</p> <p>Il punto 3 contiene la regola generale per il calcolo degli stock di carbonio, che consiste in due componenti: carbonio organico nel suolo e stock di carbonio sopra e sotto la copertura vegetale.</p> <p>Il punto 4 contiene le regole dettagliate per determinare gli stock di carbonio organico nel suolo. Per i suoli minerali esso offre la possibilità sia di seguire un metodo che consente di utilizzare i valori contenuti nelle linee direttrici che di utilizzare metodi alternativi. Per i suoli organici sono descritti dei metodi, ma le linee direttrici non contengono valori per determinare gli stock di carbonio organico nei suoli organici.</p> <p>Il punto 5 contiene regole dettagliate per gli stock di carbonio nella vegetazione, ma ha valore solo quando si scelga di non utilizzare i valori contenuti al punto 8 delle linee direttrici per gli stock di carbonio sopra e sotto la copertura vegetale (l'utilizzo dei valori di cui al punto 8 non è obbligatorio e, in taluni casi, esso può non contenere i valori appropriati).</p> <p>Il punto 6 contiene le regole per selezionare i valori appropriati nel caso si scelga di utilizzare i valori delle linee direttrici per il carbonio organico nei suoli minerali (questi valori figurano ai punti 6 e 7). In queste regole si fa riferimento</p>

	<p>agli strati di dati relativi alle regioni climatiche e ai tipi di suoli disponibili attraverso la piattaforma on line per la trasparenza istituita dalla direttiva 2009/28/CE.</p> <p>Il punto 8 contiene dei valori per gli stock di carbonio sopra e sotto la copertura vegetale e i relativi parametri. I punti 7 e 8 contengono dei valori per quattro diverse categorie di destinazione del terreno: terreni coltivati, colture perenni, terreni erbosi e terreni boschivi.</p>
Link	www.reteambiente.it/repository/normativa/13555_dec_335-2010.pdf

Parole chiave	<i>RAEE</i>
Riferimento	GU n. 131 del 08.06.10
Estremi	MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - COMUNICATO
Titolo	Regolamento recante modalità semplificate di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) da parte dei distributori e degli installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), nonché dei gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature.
Contenuti	<p>Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha formalmente approvato lo Statuto del Centro di Coordinamento RAEE, concludendo così l'iter istituzionale di costituzione dell'Ente (pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 8 Giugno 2010 - Decreto Ministeriale del 3 marzo 2010).</p> <p>Lo Statuto, già di fatto adottato da anni, prevede che il Centro di Coordinamento RAEE sia costituito dai Sistemi Collettivi ed abbia il compito di ottimizzare le attività di Gestione dei RAEE, a garanzia di comuni, omogenee e uniformi condizioni operative.</p> <p>Per dare completa attuazione allo Statuto, il Centro di Coordinamento RAEE si è già dotato di strumenti di governance quali il Codice Etico, che definisce i principi, i valori guida ed i modelli di comportamento ai quali i Sistemi Collettivi devono uniformare la propria condotta, e il Regolamento che ha lo scopo di garantire l'applicazione dello Statuto e, per quanto necessario, di assicurare il migliore funzionamento del Centro di Coordinamento RAEE.</p> <p>Inoltre è stato recentemente adottato il "Regolamento in materia di Sanzioni" che rende più cogente il ruolo del Centro di Coordinamento RAEE attraverso una serie di strumenti di controllo diretto sull'operato dei Sistemi Collettivi e la possibilità di comminare sanzioni in caso di inadempienze o comportamenti non corretti.</p>
Link	http://www.cd craee.it

Parole chiave	<i>Legge comunitaria</i>
Riferimento	SO n.138 alla GU n. 146 del 25.6.10
Estremi	Legge 4 giugno 2010
Titolo	Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - Legge comunitaria 2009.
Contenuti	<p>La Legge 4 giugno 2010 tra le tante disposizioni, reca novità in tema di rumore, energie rinnovabili, attività di stoccaggio geologico di biossido di carbonio, recupero rifiuti (con modifiche al DM 5 febbraio 2008), nitrati da fonti agricole, responsabilità delle aziende, rifiuti inerti, RAEE, e veicoli fuori uso.</p> <p>In particolare, per quanto riguarda lo stoccaggio della CO₂ le indicazioni espresse dalla legge prevedono che tali attività siano svolte in base ad autorizzazione rilasciata dal Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e richiede che siano previste misure per garantire la sicurezza del confinamento di biossido di carbonio nelle formazioni geologiche, mediante studi, analisi e attività di monitoraggio certificati da istituti indipendenti, con oneri a carico dei titolari delle concessioni; inoltre obbliga ad attuare forme continue e trasparenti di informazione del pubblico sui dati ambientali relativi agli impianti di stoccaggio geologico di CO₂.</p> <p>Per quanto riguarda le fonti rinnovabili l'opera del governo dovrebbe contribuire a garantire il conseguimento degli obiettivi posti in capo allo Stato mediante la promozione congiunta di efficienza energetica e di utilizzo delle fonti rinnovabili per la produzione e il consumo di energia elettrica, calore e biocarburanti, anche attraverso la regolazione da parte dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sulla base di specifici indirizzi del Ministro dello Sviluppo Economico. Il Piano di azione nazionale, da adottare entro il 30 giugno 2010, dovrebbe fissare gli obiettivi nazionali per la quota di energia da fonti rinnovabili consumata nel settore dei trasporti, dell'elettricità e del riscaldamento e raffreddamento nel 2020, avere riguardo all'esigenza di garantire uno sviluppo equilibrato dei vari settori che concorrono al raggiungimento di detti obiettivi in base a criteri che tengano conto del rapporto costi-benefici. Si trovano inoltre indicazioni per semplificare, anche con riguardo alle procedure di autorizzazione, di certificazione e di concessione di licenze, compresa la pianificazione del territorio, i procedimenti di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili.</p>
Link	http://www.parlamento.it/

ENERGIA

Parole chiave	<i>Etichettatura prodotti e consumo di energia</i>
Riferimento	GUUE n. 152 del 18.6.2010
Estremi	PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO - DIRETTIVA 2010/30/UE
Titolo	DIRETTIVA 2010/30/UE del 19 maggio 2010 concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all'energia, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti.
Contenuti	<p>Lo scopo di queste indicazioni dovrebbe essere quello di orientare la scelta degli utilizzatori finali verso prodotti che comportino il minor consumo di energia e di altre risorse essenziali durante l'uso, di cui l'elettricità e il gas sono le più importanti, inducendo quindi i fabbricanti a prendere misure volte a ridurre il consumo di energia e di altre risorse essenziali dei loro prodotti.</p> <p>Inoltre ciò dovrebbe incoraggiare indirettamente un utilizzo razionale di tali prodotti allo scopo di contribuire a raggiungere l'obiettivo dell'UE del 20 % in materia di efficienza energetica e avvantaggiare l'economia dell'Unione europea nel suo complesso.</p> <p>La presente direttiva istituisce un quadro per l'armonizzazione delle misure nazionali sull'informazione degli utilizzatori finali, realizzata in particolare mediante etichettatura e informazioni uniformi sul prodotto, sul consumo di energia e, se del caso, di altre risorse essenziali durante l'uso nonché informazioni complementari per i prodotti connessi all'energia, in modo che gli utilizzatori finali possano scegliere prodotti più efficienti (art.1) .</p> <p>Gli Stati membri dovranno garantire che i fornitori che immettono sul mercato o che mettono in servizio i prodotti che rientrano in un atto delegato forniscano un'etichetta e una scheda conformemente alla presente direttiva e all'atto delegato e che nel contempo producano anche una documentazione tecnica sufficiente a consentire di valutare l'esattezza dei dati che figurano sull'etichetta e sulla scheda (art 5.).</p> <p>Gli Stati membri dovranno garantire inoltre che i distributori esponano adeguatamente le etichette, in maniera visibile e leggibile, e presentino la scheda nell'opuscolo del prodotto o in ogni altra documentazione che correda i prodotti quando sono venduti agli utilizzatori finali, nella pertinente versione linguistica (art.6).</p> <p>Mediante gli atti delegati di cui agli articoli 11, 12 e 13 la Commissione definisce gli elementi specifici riguardanti l'etichetta e la scheda per ciascun tipo di prodotto ai sensi del presente articolo.</p> <p>La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.</p>
Link	http://www.eur-lex.europa.eu

Parole chiave	<i>Efficienza energetica, edifici</i>
Riferimento	GUUE n. 155 del 22.06.10
Estremi	PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO - DIRETTIVA 2010/31/UE
Titolo	DIRETTIVA 2010/31/UE del 19 maggio 2010 sulla prestazione energetica nell'edilizia.
Contenuti	<p>Gli edifici sono responsabili del 40 % del consumo globale di energia nell'Unione. Il settore è in espansione, e ciò è destinato ad aumentarne il consumo energetico. Pertanto, la riduzione del consumo energetico e l'utilizzo di energia da fonti rinnovabili nel settore dell'edilizia costituiscono misure importanti necessarie per ridurre la dipendenza energetica dell'Unione e le emissioni di gas a effetto serra.</p> <p>In quest'ottica l'Unione ravvisa la necessità di predisporre interventi più concreti al fine di realizzare il grande potenziale di risparmio energetico nell'edilizia, tuttora inattuato, e di ridurre l'ampio divario tra i risultati dei diversi Stati membri in questo settore, tenendo conto delle condizioni locali e climatiche esterne, nonché delle prescrizioni relative al clima degli ambienti interni e all'efficacia sotto il profilo dei costi (art.1).</p> <p>La prestazione energetica degli edifici dovrebbe essere calcolata in base ad una metodologia, che potrebbe essere differenziata a livello nazionale e regionale, che dovrebbe comprendere, oltre alle caratteristiche termiche, altri fattori che svolgono un ruolo di crescente importanza, come il tipo di impianto di riscaldamento e condizionamento, l'impiego di energia da fonti rinnovabili, gli elementi passivi di riscaldamento e rinfrescamento, i sistemi di ombreggiamento, la qualità dell'aria interna, un'adeguata illuminazione naturale e le caratteristiche architettoniche dell'edificio.</p> <p>È di esclusiva competenza degli Stati membri fissare requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e degli elementi edilizi. Occorrerebbe tuttavia prevedere la possibilità per gli Stati membri di sottoporre a revisione periodica i propri requisiti minimi di prestazione energetica per gli edifici alla luce del progresso tecnologico.</p> <p>Nel fissare i requisiti di prestazione energetica per i sistemi tecnici per l'edilizia, gli Stati dovrebbero avvalersi, se disponibili e appropriati, di strumenti armonizzati, in particolare dei metodi di prova e di calcolo e delle classi di efficienza energetica definiti nel quadro delle misure di attuazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'istituzione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia, e della direttiva 2010/30/UE (vedi scheda precedente) concernente l'indicazione del consumo di energia dei prodotti connessi all'energia, mediante apposita etichettatura, al fine di assicurare la coerenza</p> <p>con iniziative correlate ed operare in conformità del quadro generale comune di cui all'allegato I della presente direttiva.</p> <p>L'applicazione di requisiti minimi alla prestazione energetica di edifici e unità immobiliari sarà distinta tra edifici di nuova costruzione (per i quali sarà</p>

	<p>essenziale l'impiego di sistemi di fornitura energetica decentrati basati su energia da fonti rinnovabili, cogenerazione, teleriscaldamento o telerinfrescamento urbano o collettivo, pompe di calore) ed edifici esistenti, o unità immobiliari sottoposti a ristrutturazioni importanti</p> <p>I requisiti stabiliti dalla presente direttiva sono requisiti minimi e non impediscono ai singoli Stati membri di mantenere o prendere provvedimenti più rigorosi. Nel fissare i requisiti, gli Stati membri possono distinguere tra gli edifici già esistenti e quelli di nuova costruzione, nonché tra diverse tipologie edilizie.</p> <p>Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro e non oltre il 9 luglio 2012, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi agli articoli da 2 a 18 e agli articoli 20 e 27.</p> <p>Gli Stati dovranno tra l'altro garantire che la certificazione della prestazione energetica degli edifici e l'ispezione degli impianti di riscaldamento e condizionamento d'aria siano effettuate in maniera indipendente da esperti qualificati e/o accreditati, operanti in qualità di lavoratori autonomi o come dipendenti di enti pubblici o di imprese private (art.17).</p> <p>La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.</p>
Link	http://www.eur-lex.europa.eu

Parole chiave	<i>Fonti rinnovabili, progetti di realizzazione</i>
Riferimento	GU n. 143 del 22.06.10
Estremi	MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - COMUNICATO
Titolo	Avviso pubblico alle amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni e comunità montane, per la presentazione di progetti a realizzare nell'ambito della linea di attività 1.3 «Interventi a sostegno della produzione di energia da fonti rinnovabili nell'ambito dell'efficienza energetica degli edifici e utenze energetiche pubbliche o ad uso pubblico» del Programma operativo interregionale POI «Energie rinnovabili e risparmio energetico» 2007-2013.
Contenuti	<p>Il Ministero ha emanato un avviso per la selezione ed il finanziamento, mediante contributi fino al 100% del costo ammissibile, di progetti riguardanti la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili su edifici di proprietà delle amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni e comunità montane delle regioni convergenza (Campania, Calabria, Puglia e Sicilia).</p> <p>Le risorse finanziarie disponibili sono pari a 30.000.000,00 di euro.</p> <p>Tale iniziativa, mediante il sostegno alla produzione ed all'utilizzo dell'energia da fonti rinnovabili negli edifici pubblici, intende favorire la diffusione di una nuova cultura energetica tra la popolazione e promuovere lo sviluppo del tessuto imprenditoriale locale.</p>

	<p>Le amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni e comunità montane interessate potranno presentare istanza, nelle modalità descritte dall'avviso, entro le ore 12.00 del 30 giugno 2010.</p> <p>Eventuali informazioni potranno essere richieste via mail all'indirizzo: poi.energia@sviluppoeconomico.gov.it.</p>
Link	www.sviluppoeconomico.gov.it

COMBUSTIBILI

Parole chiave	<i>Prodotti petroliferi</i>
Riferimento	GU n.144 del 26 maggio 2010
Estremi	MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - DECRETO n.5 del 26 maggio 2010
Titolo	Nuova determinazione delle scorte obbligatorie di prodotti petroliferi per l'anno 2010.
Contenuti	<p>All'art. 1 del decreto vengono indicati i quantitativi incrementali delle scorte obbligatorie di prodotti petroliferi per l'anno 2010.</p> <p>La quota aggiuntiva di scorte di riserva necessaria a raggiungere i livelli di scorta fissati a carico dell'Italia dall'Agenzia internazionale per l'energia per l'anno in corso ammonta a 126.5141 tonnellate complessive così ripartite:</p> <ul style="list-style-type: none"> - categoria I: 283.010 tonnellate; - categoria II: 888.828 tonnellate; - categoria III: 93.303 tonnellate. <p>La ripartizione (art.2) dei quantitativi tra i soggetti tenuti all'obbligo e' effettuata sulla base di coefficienti determinati sulla base del rapporto tra il 100% del quantitativo di scorta fissato per l'anno in corso dall'Agenzia internazionale dell'energia in oli greggi, opportunamente trasformato in prodotti finiti delle tre principali categorie, e la scorta in categorie derivante dalle immissioni al consumo e/o esportazioni avvenute nel Paese nell'anno 2009:</p> <ul style="list-style-type: none"> - categoria I: 11,67%; - categoria II: 11,67%; - categoria III: 11,67%.
Link	www.gazzettaufficiale.it